

Direzione Regionale dell'Emilia Romagna

Settore Servizi e Consulenza

Ufficio Fiscalita' generale

Bologna, 10/09/2010

14 SET. 2010 21557 DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI REGGIO EMILIA VIA BORSELLINO 40/42 42100 REGGIO NELL'EMILIA (RE)

Prot. n. 909-44984/2010

OGGETTO: Interpello 909-423/2010-ART.11, legge 27 luglio 2000, n.212.
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI REGGIO EMILIA
Codice Fiscale 80018110355
Istanza presentata il 21/07/2010

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione del DPR n. 642 del 1972, è stato esposto il seguente

## **QUESITO**

L'interpello è pervenuto il 20 luglio 2010 dalla Direzione Centrale Normativa.

La Direzione Provinciale del Tesoro di Reggio Emilia, e per essa il dottor Giulio Ernesto Bertoni, chiede se debba essere applicata l'imposta di bollo alla domanda di autorizzazione ed all'autorizzazione disciplinate dall'articolo 4, L. 300 del 20 maggio 1970 ("Statuto dei Lavoratori").

Tanto, alla luce di quanto previsto dall'articolo 41 della stessa legge.

## SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

Ritiene che entrambi gli atti siano esenti da imposta di bollo, giusta articolo 41, citato.

## PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

SHE 718 - 1

:

Questa Direzione concorda con la soluzione prospettata dall'Istante.

L'articolo 4, comma 1, L. 300 del 20 maggio 1970 ("Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento", n.d.r.) dispone che "è vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori".

Il successivo comma 2 dispone poi che "gli impianti e le apparecchiature di controllo" "richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna"; lo stesso comma dispone inoltre che "in difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro (ora Direzione Provinciale del Lavoro, n.d.r.), dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti".

Infine, il successivo articolo 41, comma 1, dispone che "tutti gli atti e documenti necessari per l'attuazione della presente legge e per l'esercizio dei diritti connessi, nonché tutti gli atti e documenti relativi ai giudizi nascenti dalla sua applicazione sono esenti da bollo, imposte di registro o di qualsiasi altra specie e da tasse".

La disciplina dello "Statuto" manifesta lo spiccato, preminente intento di tutelare il lavoratore in quanto "persona", in diretta attuazione dell'articolo 2, Costituzione.

A tal fine, il legislatore ha elaborato una serie di garanzie miranti a rendere effettiva la tutela stessa.

In tale ultima prospettiva devono essere inquadrate le agevolazioni fiscali volte a rendere meno onerosa la concreta attuazione della legge.

Orbene, l'esenzione disciplinata dal citato articolo 41, comma 1 è applicabile con ragionevole sicurezza all'atto del datore di lavoro che avvia l'intervento della Direzione Provinciale del Lavoro.

Maggiori perplessità sorgono, per contro, con riferimento all'autorizzazione rilasciata da quest'ultima.

L'articolo 4, L. 300/1970 individua infatti la sua attività nel rilascio di un "provvedimento" ("provvede l'Ispettorato del Lavoro"), laddove l'articolo 41 della stessa legge riferisce l'esenzione ai soli "atti e documenti" e non anche ai "provvedimenti".

A parere di questa Direzione, tuttavia, l'articolo 41, comma 1, L. 300/1970 può essere interpretato estensivamente.

Una pur breve disamina della Tabella allegata al D.P.R. 642 del 26 ottobre 1972 consente infatti d'affermare che, in linea di lmassima, il legislatore della riforma identifica come "atti" tutti gli atti amministrativi, compresi i provvedimenti (cfr. articoli 1, 9, 11, 15, 16, 18, 22), laddove riserva il termine "provvedimento" agli atti che definiscono i procedimenti giurisdizionali (cfr. articoli 3 e 12).

In definitiva, si ritiene che l'istanza del datore di lavoro e la conseguente autorizzazione disciplinate dall'articolo 4, comma 2, L. 300 del 20 maggio 1970 siano esenti da imposta di bollo ai sensi dell'articolo 41 della stessa legge.

IL DIRETTORE REGIONALE

dotf. Antonino Gentile

Spe